E. DALMOTTO,
L'arbitrato nelle società,

ZANICHELLI, BOLOGNA, 2013, VOL. 1, PAG. I-IX, 1-401

ABSTRACT: Il volume si propone una trattazione sistematica dell'arbitrato previsto inserendo negli atti costitutivi o negli statuti delle società una apposita clausola compromissoria. # La materia è stata di recente disciplinata dal d.lg. 5/2003, che ha introdotto norme specifiche sulla clausola compromissoria (art. 34), sul procedimento (art. 35) e sulla decisione delle controversie (art. 36). Tali disposizioni derogano alle norme di diritto comune, che restano applicabili laddove non sia stato diversamente disposto. # La nuova disciplina scaturisce da un ampio dibattito sviluppatosi nel tempo anche in virtù della rilevanza dell'argomento, essendo la clausola compromissoria alquanto diffusa negli statuti delle società (soprattutto in quelli delle cooperative e delle società, di persone o di capitali, di minori o medie dimensioni). # Si è quindi inteso discutere delle generato regole operative, ricavate in materia, non senza fatica e contraddizioni, dai principi generali, analizzandole e talvolta rimeditandole alla luce del d.lg. 5/2003 ed ora anche del d.lg. 40 del 2006, che ha riformato la disciplina dell'arbitrato di diritto comune. # Trovano così svolgimento argomenti quali quello dell'ammissibilità della clausola compromissoria statutaria; della sua efficacia per i nuovi soci; della formazione dell'organo arbitrale; delle controversie compromettibili; del procedimento arbitrale.

ABSTRACT: La monografia consiste in una trattazione sistematica del diritto vigente nella materia del cosiddetto arbitrato societario, che involge molteplici e delicatissimi problemi teorici, oltre ad avere una forte rilevanza pratica. Per quanto infatti il fenomeno dell'inserimento delle clausole compromissorie negli statuti delle società lucrative si sia manifestato con forza solo a partire dagli anni relativamente recenti dello sviluppo economico ed industriale, secondo attendibili rilevazioni statistiche oggi la maggior parte delle società di persone e di capitali italiane è dotata di clausola compromissoria statutaria. # L'analisi è calata nella opportuna dimensione storica, che è stata specificamente considerata nel capitolo primo (soprattutto p. 29 e segg.), ed è comunque sempre presente – ove rilevante – nella trattazione delle numerose questioni su cui il libro si sofferma. # Né si trascura di operare un adeguato coordinamento tra le parti di carattere più strettamente processuale e quelle per le quali era necessario affrontare, con un approccio interdisciplinare, anche temi di diritto commerciale. # Nel contesto descritto, la monografia prende posizione sui punti fondamentali in discussione nella materia dell'arbitrato societario, come il rapporto di specialità o di alternatività con l'arbitrato di diritto comune, la convergenza o la divergenza delle discipline, l'ambito oggettivo delle controversie arbitrabili, proponendo soluzioni poi affermatesi nella giurisprudenza di legittimità e giungendo anche a suggerire aggiustamenti legislativi laddove l'attività ermeneutica non può consentire interventi correttivi. # L'a. propone così la ricostruzione unitaria di un istituto che sinora era stato oggetto di contributi frammentari, interessanti per i singoli aspetti su singoli aspetti presi in esame ma privi della necessaria visione di insieme entro cui affrontare le varie problematiche e trovare le relative soluzioni.

ABSTRACT: Seguendo una tendenza progressivamente rafforzatasi nel tempo, la maggioranza degli atti costitutivi e degli statuti risulta oggi dotata di clausola compromissoria. Con il d.lg. 5/2003, che si occupa dell'arbitrato in tutte le società, salvo quelle per azioni che si rivolgono al mercato del capitale di rischio, il legislatore ha inteso assecondare il ricorso all'arbitrato, proponendosi di estenderlo, facilitarlo e renderlo più sicuro. Permangono però forti dubbi su quali siano le controversie sottoponibili ad arbitri e quali no, con conseguenti incertezze nell'applicazione dell'istituto. Solo da ultimo, inoltre, la Cassazione ha chiarito che in materia societaria l'unico arbitrato possibile è quello disciplinato dal d.lg. 5/2003, dove il potere di nomina degli arbitri deve essere conferito, a pena di nullità, ad un soggetto estraneo alla società. In questo quadro, è parso interessante prendere in esame tanto gli aspetti marcatamente processuali dell'arbitrato societario quanto quelli di natura sostanziale. Dopo una ricognizione della situazione anteriore al d.lg. 5/2003, si è pertanto trattato dell'ambito di applicazione del decreto, dell'introduzione, della soppressione e della modifica della clausola statutaria, dei suoi limiti oggettivi e soggettivi, della formazione del collegio arbitrale, della procedura e del lodo. Né sono stati trascurati gli istituti affini, come il cosiddetto arbitrato gestionale, introdotto dal d.l. 5/2003, e la mediazione *ex* d.lg. 28/2010, spesso posta in alternativa o collegata, quale fase preliminare, all'arbitrato. [Quarta di copertina]

ABSTRACT: Secondo una recente indagine, nel 55,77% degli statuti delle società per azioni costituite nelle province di Roma e Milano tra il 2000 e il 2007 è stata inserita una clausola compromissoria.

L’esperienza inoltre insegna che la previsione dell’arbitrato è ancora più frequente nelle società a responsabilità limitata – come confermato da rilevazioni statistiche più risalenti – e nelle società di persone. È infine noto come il fenomeno arbitrale sia da sempre caratteristico delle cooperative. Si può dunque affermare che, seguendo una tendenza progressivamente rafforzatasi, la maggior parte degli atti costitutivi e degli statuti risulta oggi dotata – anche quando i soci perseguano scopi di lucro – di clausola compromissoria. Con il d.lg. 5/2003, che si occupa dell’arbitrato in tutte le società, salvo quelle per azioni che si rivolgono al mercato del capitale di rischio, il legislatore ha inteso assecondare la linea evolutiva descritta, proponendosi di estendere, facilitare e rendere più sicuro, il ricorso all’arbitrato. Permangono però forti dubbi su quali siano le controversie sottoponibili ad arbitri e quali no, con conseguenti incertezze nell’applicazione dell’istituto. Solo da ultimo, inoltre, la Cassazione ha chiarito che in materia societaria l’unico arbitrato possibile è quello disciplinato dal d.lg. 5/2003, dove il potere di nomina degli arbitri deve essere conferito, a pena di nullità, ad un soggetto estraneo alla società. In questo quadro, è parso interessante prendere in esame tanto gli aspetti marcatamente processuali dell’arbitrato societario quanto quelli di natura sostanziale. Dopo una ricognizione della situazione anteriore al d.lg. 5/2003, si è pertanto trattato dell’ambito di applicazione del decreto, dell’introduzione, della soppressione e della modifica della clausola statutaria, dei suoi limiti oggettivi e soggettivi, della formazione del collegio arbitrale, della procedura e del lodo. Né sono stati trascurati gli istituti affini, come il cosiddetto arbitrato gestionale, introdotto dal d.l. 5/2003, e la mediazione ex d.lg. 28/2010, spesso posta in alternativa o collegata, quale fase preliminare, all’arbitrato.

SOMMARIO: CAPITOLO PRIMO – L’ESCLUSIVITÀ E LE CARATTERISTICHE DEL TIPO ARBITRALE – 1. L’ARBITRATO SOCIETARIO EX D.LG. 5/2003 – 1.1. La specialità della disciplina – 1.2. La promozione dell’istituto – 1.3. La giurisdizionalizzazione dello strumento – 1.4. Il problema della conoscibilità dei precedenti – 2. L’INAPPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELL’ARBITRATO DI DIRITTO COMUNE – 2.1. Le ragioni e l’importanza del contrasto interpretativo – 2.2. Prima dell’intervento della Cassazione – a) i giudici di merito – b) la dottrina – c) i lavori preparatori – d) i segnali nel senso dell’esclusività della disciplina speciale – 2.3. L’intervento della Cassazione – a) il rifiuto del «doppio binario» – b) la sua possibile sopravvivenza solo con la forma irrituale – c) il consolidamento dell’indicazione per l’esclusività del d.lg. 5/2003 – d) la condivisibilità della scelta del giudice di nomofilachia – 3. LA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE E L’OPPORTUNITÀ DELLA DISCIPLINA SPECIALE – 4. L’ARBITRATO IN MATERIA DI SOCIETÀ PRIMA DEL D.LG. 5/2003 – 4.1. La diffusione dell’istituto – 4.2. L’inseribilità nello statuto della clausola compromissoria – 4.3. L’efficacia nei confronti dei nuovi soci – 4.4. La formazione dell’organo arbitrale – 4.5. Le controversie compromettibili – 5. L’ARBITRATO GESTIONALE – 5.1. L’origine dell’istituto – 5.2. L’intervento legislativo – a) la limitazione alle società a responsabilità limitata e a quelle di persone – b) l’introduzione della clausola – c) la natura dell’istituto – d) la procedura e gli arbitratori – e) la decisione, le impugnazioni e la responsabilità degli amministratori – f) le questioni collegate – CAPITOLO SECONDO – L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA – 1. LE SOCIETÀ ALLE QUALI SI APPLICA (O NO) LA DISCIPLINA SPECIALE – 1.1. L’esclusione delle società «che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio» – 1.2. La compatibilità o meno di alcuni tipi di società con l’arbitrato societario – a) le società di fatto – b) le società irregolari – c) le società costituite all’estero – d) le società con elementi di internazionalità – e) le società con sede dell’arbitrato all’estero – 1.3. Le cooperative e consorzi – 1.4. L’incostituzionalità della mancata esclusione delle società semplici – 2. L’ESCLUSIONE DEL COMPROMESSO E DI ALTRE FONTI NON STATUTARIE – – CAPITOLO TERZO – LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA – 1. L’INTRODUZIONE, LA SOPPRESSIONE E LA MODIFICA DELLA CLAUSOLA – 1.1. Le maggioranze prescritte e la facoltà di recesso – 1.2. I problemi interpretativi – a) l’introduzione o la soppressione nelle società di persone – b) il singolo socio titolare di almeno i due terzi del capitale sociale – c) la semplice modificazione – d) le maggioranze necessarie dopo la prima convocazione dell’assemblea – e) il conteggio di particolari tipi di azioni – f) la previsione statutaria di quorum diversi da quelli di legge – g) i termini e le modalità di esercizio del recesso – 1.3. La disciplina transitoria – a) le facilitazioni all’adeguamento della clausola compromissoria – b) l’ultrattività nel periodo transitorio delle clausole compromissorie non adeguate – c) la prosecuzione degli arbitrati pendenti – 1.4. Le conseguenze della violazione delle maggioranze prescritte – 1.5. La nullità delle clausole non adeguate – 2. I LIMITI SOGGETTIVI DI EFFICACIA DELLA CLAUSOLA – 2.1. I soci fondatori e la società – 2.2. I soci successivi – a) la rinnovazione del consenso nelle società di persone – b) la successione mortis causa nelle società di capitali – c) l’ingresso per atto tra vivi di nuovi soci nelle società di capitali – 2.3. Gli usufruttuari – 2.4 I soggetti il cui status di socio è oggetto della lite – 2.5. Gli amministratori, i liquidatori, i sindaci (nonché i componenti degli altri organi societari e i direttori generali) – 3. I LIMITI OGGETTIVI DI EFFICACIA DELLA CLAUSOLA – 3.1. L’inerenza al rapporto sociale – a) il criterio del collegamento non meramente occasionale – b) il problema del rapporto di lavoro – c) la non inerenza dei patti parasociali – 3.2. La disponibilità dei diritti – a) la legge delega e la possibilità di deroga alla regola della disponibilità – b) il dubbio circa l’esercizio della delega

da parte del legislatore delegato – c) la distinzione tra diritti disponibili e indisponibili – 3.3. Le controversie dove è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero – 3.4. Le controversie con amministratori, liquidatori e sindaci – 3.5. L'impugnazione delle delibere assembleari – a) la tesi della compromettibilità piena per effetto delle previsioni introdotte dal d.lg. 5/2003 – b) la tesi della compromettibilità invariata anche dopo il d.lg. 5/2003 e cioè solo se il diritto è disponibile – c) la tesi della compromettibilità se il diritto è disponibile, ma non come da tradizione bensì alla luce delle innovazioni di cui al d.lg. 6/2003 – d) l'inadeguatezza delle tre tesi – e) il loro superamento per il venir meno della ratio di garanzia dell'esclusione della compromettibilità – f) l'impugnativa di bilancio – CAPITOLO QUARTO – L'ORGANO ARBITRALE – 1. LA NOMINA DEGLI ARBITRI DA PARTE DI UN SOGGETTO ESTRANEO ALLA SOCIETÀ – 1.1. L'inderogabilità della previsione – a) le esigenze pratiche – b) la ratio di garanzia – 1.2. Il concetto di estraneità rispetto alla società – 2. IL NUMERO E LE MODALITÀ DI NOMINA DEGLI ARBITRI – 2.1. La non essenzialità della previsione – 2.2. La possibile monocraticità dell'organo arbitrale – 2.3. La possibile disciplina della scelta degli arbitri – 3. LA DIFFORMITÀ DELLA CLAUSOLA RISPETTO ALLE INDICAZIONI DI LEGGE – 3.1. La mancata previsione della nomina degli arbitri da parte di un soggetto non estraneo alla società – a) la tesi della nullità assoluta – b) la tesi della nullità parziale – c) l'impugnabilità del lodo pronunciato sulla base della clausola invalida – 3.2. La previsione della nomina degli arbitri da parte di un soggetto formalmente estraneo alla società ma non neutrale – 4. LA RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI – 5. L'INTERVENTO SURROGATORIO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – 5.1. L'istanza al presidente del tribunale del luogo della sede legale della società perché nomini gli arbitri in sostituzione del soggetto designato – 5.2. L'operatività del meccanismo surrogatorio quando la nomina degli arbitri risulti impossibile a causa della nullità parziale della clausola – 6. LA SVALUTAZIONE DEL RUOLO DELLE PARTI – CAPITOLO QUINTO – IL PROCEDIMENTO ARBITRALE E LA DECISIONE – 1. LA DOMANDA DI ARBITRATO – 1.1. Il deposito della domanda presso il registro delle imprese – a) la conoscibilità della pendenza dell'arbitrato – b) la sufficiente specificità della domanda depositata – c) le liti tra singoli soci – d) il luogo del deposito – e) gli altri atti da depositare – f) il termine per depositare – g) la sanzione per il mancato deposito – 1.2. La produzione degli effetti sostanziali e processuali della domanda – a) il deposito dell'istanza di nomina degli arbitri e la successiva comunicazione all'altra parte della domanda – b) lo schema inverso – 2. GLI INTERVENTI – 2.1. La partecipazione all'arbitrato di parti non originarie – a) la mancanza di una disciplina della riunione – b) la disciplina degli interventi del d.lg. 5/2003 – c) le differenze rispetto alla disciplina dell'arbitrato di diritto comune anche dopo il d.lg. 40/2006 – 2.2. L'intervento coatto – a) i soggetti ulteriori rispetto agli «altri soci» – b) i litisconsorti necessari – c) i soggetti che possono intervenire volontariamente ma non essere costretti – 2.3. L'intervento volontario – a) i soggetti terzi rispetto al procedimento ma non alla clausola – b) i soggetti terzi rispetto anche alla clausola – 2.4. L'intervento della società – 2.5 I termini di preclusione – a) l'intervento volontario – b) l'intervento coatto – 2.6 La proroga per la pronuncia del lodo in conseguenza dell'intervento – 2.7 La scansione procedimentale – 3. GLI ACCERTAMENTI INCIDENTALI – 3.1. Le questioni pregiudiziali non compromettibili – 3.2. Le questioni che per legge sono da decidere con efficacia di giudicato – 4. IL LODO – 4.1. L'impugnabilità per violazione di legge – a) l'obbligo di decidere secondo diritto in caso di cognizione su questioni non compromettibili e di impugnazione di delibere assembleari – b) l'interpretazione del testo dell'art. 36, 1° co. – d.lg. 5/2003 ed il suo coordinamento con il d.lg. 40/2006 – 4.2. L'impugnabilità in deroga alle norme sull'arbitrato internazionale – 4.3. L'efficacia della decisione – a) la società che non abbia partecipato al procedimento – b) i soci che non abbiano partecipato al procedimento – 4.4. L'iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo dei provvedimenti arbitrali – CAPITOLO SESTO – LA TUTELA CAUTELARE – 1. I POTERI CAUTELARI DEL GIUDICE STATALE – 2. I POTERI INIBITORI DEGLI ARBITRI – 2.1. La deroga al divieto di concedere misure cautelari – 2.2. L'ampiezza della potestà cautelare arbitrale – 2.3. Il procedimento cautelare arbitrale – 2.4. I rapporti con la giurisdizione cautelare statale – CAPITOLO SETTIMO – LA MEDIAZIONE – 1. LA MEDIAZIONE IN MATERIA SOCIETARIA – 1.1. La risoluzione eteronoma (il processo e l'arbitrato) od autonoma (la mediazione) delle controversie – 1.2. La mediazione aggiudicativa e quella facilitativa – 1.3. Le mediazioni societarie possibili – a) la mediazione statutaria (clausole di diritto comune, clausole ai sensi del d.lg. 28/2010 e clausole multi-step) – b) la mediazione non statutaria (devoluzioni di diritto comune e devoluzioni ai sensi del d.lg. 28/2010) – 2. LA MEDIAZIONE STATUTARIA EX D.LG. 28/2010 – 2.1. L'obbligatorietà della mediazione a pena di improcedibilità del successivo giudizio – 2.2. Le differenze tra l'improcedibilità ai sensi dell'art. 5, 5° co. – d.lg. 28/2010, e quella ai sensi dell'art. 5, 1° co. (ora 1° co. bis), d.lg. 28/2010 (dichiarata incostituzionale per eccesso di delega, insieme alle norme sull'informativa al cliente e sulle conseguenze derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione nonché dalla mancata accettazione della proposta del mediatore, ma successivamente reintrodotto del d.l. 69/2013 convertito in l. 98/2013) – 2.3. La (im)possibile conversione della mediazione statutaria di diritto comune in mediazione ex d.lg. 28/2010 – 3. IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE (STATUTARIA E NON STATUTARIA) EX D.LG. 28/2010 – 4. (SEGUE): L'INFORMATIVA AL CLIENTE – 5. (SEGUE): LA FASE INTRODUTTIVA – 5.1. L'istanza di mediazione

– a) l'individuazione dell'organismo e l'operatività del criterio della prevenzione – b) la pendenza ai fini processuali diversi dall'individuazione dell'organo previamente adito – c) la descrizione della lite – 5.2. La fissazione del primo incontro e la comunicazione all'altra parte – a) il perfezionamento del rapporto giuridico ai fini della mediazione – b) gli effetti interruttivi nonché sospensivi della prescrizione e impeditivi della decadenza – 6. (SEGUE): LA FASE DELLA RICERCA DELL'ACCORDO – 6.1. La mancata partecipazione di una parte alla mediazione – a) la possibilità di trarne argomento di prova – b) l'irrogazione di una sanzione pecuniaria – 6.2. La partecipazione delle parti (e dei loro avvocati) alla mediazione e l'eventuale proposta del mediatore – a) la disciplina sulla mancata accettazione della proposta – b) le critiche elevate alla disciplina – c) la questione del riparto delle spese della mediazione – 6.3. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite durante la mediazione – 7. (SEGUE): LA FASE DELLA CONCILIAZIONE – 7.1. Il verbale di conciliazione – 7.2. L'efficacia esecutiva dell'accordo – CAPITOLO OTTAVO – L'ARBITRATO IRRITUALE – 1. LA SITUAZIONE DE IURE CONDITO – 1.1. L'implicita previsione legislativa dell'arbitrato societario irrituale – a) il difficile coordinamento con la disciplina del d.lg. 5/2003 – b) i tentativi di armonizzazione – 2. LE PROSPETTIVE DE IURE CONDENDO – 2.1. La necessità di semplificare il quadro normativo – a) la ratifica legislativa dell'esclusività dell'arbitrato societario – b) l'abrogazione dei riferimenti legislativi all'arbitrato irrituale – – INDICE BIBLIOGRAFICO – INDICE DELLA GIURISPRUDENZA

RECENSIONE: PAOLO BIAVATI, IN *RIV. TRIM. DIR. PROC. CIV.*, 2015, 112-113. # L'arbitrato societario è tema fra i più delicati, nell'incontro fra gli studi di diritto commerciale e quelli di diritto processuale civile, tanto da avere suscitato un vasto dibattito dottrinale ed una fitta produzione di decisioni, sia sentenze statuali che lodi. # Con il volume oggetto di queste note, Eugenio Dalmotto si incarica di tratteggiare una precisa messa a punto dell'istituto, percorrendone tutti gli aspetti, presentando le diverse e contrapposte tesi emerse dall'emanazione del d.lgs. n. 5 del 2003 ad oggi e corredando la sua ricerca con un significativo corpo di riferimenti di giurisprudenza, indispensabili per chi voglia orientarsi nel tema. L'indagine è completata da un ricco capitolo dedicato alla mediazione commerciale. # Se la collana Strumenti del diritto, molto ben curata da Zanichelli, anche nella presentazione grafica, appare rivolta in primo luogo agli operatori pratici (per i quali la consultazione del libro è di sicura utilità), il volume di Dalmotto, al pari di altri ospitati nella collana, suscita un vivo interesse per gli studiosi. # Da molti anni il pendolo dell'arbitrato, per usare una nota e felice espressione di Federico Carpi, è rivolto al polo dell'autorità. Il legislatore, nel quadro di crisi della giustizia civile, ha utilizzato l'arbitrato come un possibile mezzo per risolvere controversie di rilievo, alleggerendo il compito dei giudici dello Stato. Di qui una serie di interventi normativi, che vanno dall'arbitrato obbligatoriamente amministrato per i lavori pubblici all'introduzione dell'art. 824-*bis* c.p.c., fino alla recentissima novella di cui alla l. n. 162 del 2014, che ha ammesso la *translatio* all'arbitrato di cause civili pendenti in primo grado o in grado d'appello, dando vita a quello che taluno ha denominato arbitrato forense, a motivo del coinvolgimento del ceto degli avvocati nella relativa organizzazione. # L'arbitrato societario ha costituito e tuttora costituisce una delle fasi salienti di questa linea di politica della giustizia. Non a caso, Dalmotto annota (p. 5 ss.) – in accordo con la lettura prevalente – che la riforma dell'arbitrato di diritto comune, attuata con il d.lgs. n. 40 del 2006, ha fatto proprie non poche delle soluzioni che la disciplina speciale societaria aveva anticipato: dall'arbitrato a pluralità di parti alla facoltà per gli arbitri di conoscere questioni pregiudiziali non compromettibili. # La sfida interpretativa si gioca, dunque, al momento di optare, nella materia societaria, fra una lettura che privilegia la specialità dell'arbitrato commerciale, oppure, al contrario, che cerca di applicare le risposte valide per l'arbitrato comune. Sotto questo aspetto, l'a. in più di un caso si schiera a favore della differenza: ad esempio, in tema di misure cautelari (p. 267 ss.), oppure nell'esegesi dell'art. 35, comma 3°, d.lgs. n. 5 del 2003 dopo la riforma del 2006 (p. 240 ss.). Devo dire che qui il mio personale modo di vedere va invece nel senso di compiere un'interpretazione il più possibile convergente, ovviamente nei limiti in cui le norme lo consentono. Del resto, non si può trascurare la comprensibile preoccupazione di Dalmotto di offrire un'interpretazione utile, vale a dire idonea a permettere, più che ad ostacolare, l'applicazione dell'arbitrato nella materia societaria, dove, prima della riforma del 2003 (e in non pochi casi anche dopo) la giurisprudenza negava spazio alla giustizia privata, pure su controversie che involgevano diritti patrimoniali. # Sotto questo aspetto, sono di notevole interesse le pagine in cui l'a. studia l'àmbito oggettivo delle controversie arbitrabili (spec. p. 119 ss.). La tesi che egli sviluppa è che lo strumento arbitrale, parificabile alla giurisdizione dello Stato, offre garanzie sufficienti per superare il divieto di sottoporre agli arbitri controversie su diritti indisponibili (v. ad es. p. 161). Si tratta di un punto di vista di cui certo non può essere negata la coerenza con il *trend* legislativo recente, anche se domanda un preciso appoggio normativo, che manca per l'arbitrato comune. # Sono lieto, in ogni caso, di segnalare questo lavoro, perché si tratta di una seria rivisitazione di un tema difficile e di sicura utilità nelle riflessioni sul futuro dell'arbitrato. Quando l'a. sottolinea le peculiarità della materia societaria, ci avverte, in controluce, che occorre cautela nel proporre l'arbitrato come l'orizzonte futuro per la generalità delle controversie, come qualche ingenua proposta (raccolta, credo non senza malizia, dal recentissimo

legislatore) lascia intendere. L'arbitrato è per molti, ma non per tutti. E, presto o tardi, il pendolo tornerà a muoversi.

PAROLE CHIAVE: Diritto processuale civile, Arbitrato, Società, Arbitrato societario, Statuto societario, Clausola compromissoria